

DISCIPLINARE PER L'USO DELLE SALE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

CAPO I

Disposizioni Generali

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'uso delle sale di rappresentanza del Consiglio regionale della Calabria.
2. Le sale di rappresentanza presenti presso la sede del Consiglio regionale sono:
 - a) Aula Consiliare Francesco Fortugno;
 - b) Auditorium Nicola Calipari;
 - c) Sala Nicholas Green;
 - d) Sala Federica Monteleone;
 - e) Sala Giuditta Levato;
 - f) Sala Commissioni Antonio Acri.

ART. 2

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle strutture indicate all'art. 1, comma 2, e stabilisce criteri, modalità e condizioni per la concessione in uso a terzi.

CAPO II

Aula Consiliare e Sala Commissioni

ART. 3

Utilizzazione

1. L'Aula consiliare e la Sala commissioni sono riservate alle attività istituzionali del Consiglio regionale.
2. In via del tutto eccezionale le strutture di cui al comma 1 possono essere utilizzate per iniziative e manifestazioni promosse ed organizzate direttamente ed esclusivamente dalla Presidenza del Consiglio.

3. L'Aula consiliare e la Sala commissioni non possono essere concesse in uso a terzi, neanche in caso di manifestazioni sponsorizzate dal Consiglio regionale.

ART. 4

Eccezioni

1. Compatibilmente con le esigenze istituzionali, in via eccezionale e previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio regionale, l'Aula consiliare e la Sala commissioni possono ospitare riunioni di altri organismi istituzionali, governativi, ecclesiastici e di vertice della magistratura.

ART. 5

Gratuità

1. L'uso dell'Aula del Consiglio e della Sala commissioni è a titolo gratuito.

CAPO III

Auditorium "Nicola Calipari"

ART. 6

Utilizzazione

1. L'Auditorium può essere utilizzato per iniziative e manifestazioni promosse direttamente ed esclusivamente dalla Presidenza del Consiglio regionale.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, possono essere altresì autorizzate iniziative di rilievo regionale che si caratterizzano per il valore, il prestigio, nonché per il significato e la qualità dei contenuti.

ART. 7

Autorizzazioni

1. Per le iniziative e le manifestazioni di cui all'art. 6, comma 2, l'uso dell'Auditorium è autorizzato dalla Presidenza del Consiglio regionale tramite l'Ufficio di Gabinetto.

CAPO IV

Sale Nicholas Green – Federica Monteleone – Giuditta Levato

ART. 8

Soggetti ammessi all'uso

1. Le Sale di cui al presente Capo IV sono prioritariamente riservate alle attività istituzionali del Consiglio regionale.

2. Le Sale possono essere concesse in uso, nei giorni in cui non si tengono sedute del Consiglio regionale, anche ad altri soggetti (Enti, Associazioni, ecc.) per lo svolgimento di convegni, congressi, incontri, riunioni, manifestazioni, cerimonie aventi interesse di rilevanza sociale, culturale e scientifica.
3. L'autorizzazione all'uso delle sale è automaticamente revocata in caso di convocazione straordinaria del Consiglio regionale. In tal caso i soggetti di cui al comma 2 hanno diritto esclusivamente alla restituzione della tariffa di cui all'art. 10, comma 3.
4. Le Sale non possono essere concesse in uso per iniziative con scopo di lucro o di promozione commerciale.
5. Le Sale non possono essere utilizzate, di norma, nei giorni festivi e prefestivi se non per iniziative promosse esclusivamente dal Consiglio regionale.

ART. 9

Richieste di concessione

1. I soggetti interessati all'uso delle sale di rappresentanza devono presentare richiesta al Presidente del Consiglio regionale della Calabria almeno venti giorni prima della data prevista per l'evento.
2. Le richieste devono essere presentate in forma scritta e specificare:
 - a) l'oggetto dell'iniziativa;
 - b) il programma;
 - c) il numero approssimativo dei partecipanti;
 - d) i giorni e gli orari dell'evento;
 - e) la dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone.
3. E' facoltà del Capo di Gabinetto richiedere ulteriore documentazione prima della concessione della relativa autorizzazione.

ART. 10

Tariffe e orari

1. La concessione in uso delle Sale di rappresentanza è a titolo oneroso, salvo che per le manifestazioni promosse direttamente ed esclusivamente dalla Presidenza del Consiglio regionale.
2. La concessione in uso a terzi delle sale di rappresentanza è a titolo oneroso anche se le manifestazioni o gli eventi sono patrocinati dal Consiglio regionale.
3. A titolo di parziale concorso alle spese a carico del Consiglio (energia elettrica, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione impianti) deve essere anticipatamente versata una somma forfetaria di € 200,00 (euro duecento/00) per ogni giornata di utilizzo delle Sale e di € 400,00 (euro quattrocento/00) giornaliera per l'uso dell'Auditorium "Nicola Calipari".

4. Per gli organi della Regione, degli Enti sub regionali, dello Stato, delle Forze Armate e del mondo accademico l'uso delle Sale è gratuito.
5. L'accesso alla Sala è consentito solo se il soggetto autorizzato dimostra, almeno sette giorni prima, di aver effettuato il versamento della tariffa prevista sul CODICE IBAN IT48A 01030 16306 000001064268 intestato al Consiglio regionale della Calabria - Ufficio Economato che viene imputata sull'apposito capitolo di bilancio "Entrate compensative e varie".
6. L'uso delle Sale non può, di norma, essere concesso nei giorni festivi e prefestivi, né per manifestazioni di durata superiore a tre giorni consecutivi, né per più di tre volte allo stesso soggetto nello stesso anno; fanno eccezione le iniziative proprie degli organi della Regione, dello Stato, delle Forze Armate, del mondo accademico.
7. L'uso delle sale è concesso secondo il seguente orario: **dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.30**. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal Capo di Gabinetto compatibilmente con lo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio regionale.

ART. 11

Danneggiamenti e divieti

1. All'atto del rilascio dell'autorizzazione i soggetti concessionari ricevono copia del presente regolamento e sottoscrivono apposita dichiarazione di impegno a sostenere le spese conseguenti ad eventuali danni arrecati alle sale ed agli impianti. L'utente è tenuto a concordare preventivamente con gli uffici del Consiglio regionale ogni modalità d'uso della Sala, degli impianti e dei servizi ad essa collegati.
2. E' fatto divieto di alterare o modificare la collocazione degli impianti e degli arredi. La disposizione non si applica per le iniziative organizzate direttamente dal Consiglio regionale. In ogni caso è fatto divieto di modificare o alterare la collocazione delle apparecchiature antincendio ovvero occludere la visibilità degli stessi e dei relativi cartelli indicatori. E', inoltre, vietata l'occlusione, anche parziale, delle vie di fuga da utilizzare in caso d'emergenza.
3. E' vietato affiggere manifesti, locandine o scritte assimilabili all'interno della sede del Consiglio regionale.
4. Non è consentito l'accesso di mezzi di trasporto degli utenti all'interno degli spazi del plesso consiliare.

ART. 12

Gestione

1. La gestione delle Sale compete al Servizio Relazioni Esterne attraverso l'Ufficio Cerimoniale, che ne cura ogni aspetto organizzativo e gestionale di concerto con il Servizio Tecnico e con il Servizio Provveditorato Economato e Contratti, ciascuno per i profili di competenza.

ART. 13

Ricorsi

1. L'applicazione del presente Regolamento è a cura del Capo di Gabinetto. Contro i provvedimenti di diniego della concessione in uso i diretti interessati possono entro trenta giorni presentare reclamo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che si pronuncia in via definitiva ed inappellabile.

CAPO V

Norme finali ed entrata in vigore

ART. 14

Disposizioni per l'uso

1. Nella tariffa di concessione in uso sono inclusi:
 - a) l'illuminazione delle Sale;
 - b) la climatizzazione degli ambienti;
 - c) l'amplificazione;
 - d) la video-proiezione, ove presente;
 - e) la gestione tecnica degli impianti;
 - f) la pulizia;
 - g) lo spazio per il servizio di coffee-break (da attivare a cura del richiedente).
2. Non è compreso l'uso di computer, telefonia, fax, fotocopiatrice, ecc.
3. Non sono altresì compresi i servizi di facchinaggio e di allestimento.

ART. 15

Uso dei servizi della Società in house "Portanova"

1. I soggetti autorizzati all'uso delle sale possono avvalersi dei servizi della Società in house "Portanova" del Consiglio regionale, presentando apposita richiesta al Presidente della citata società e dietro pagamento di un corrispettivo.

ART. 16

Periodo elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, si applicano, ai fini della concessione in uso delle Sale del Consiglio regionale, le disposizioni di cui all'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

2. Nei periodi di cui al comma 1, è comunque vietato l'uso delle sale del Consiglio regionale per iniziative pubbliche aventi ad oggetto, anche indirettamente, tematiche di interesse elettorale o riguardanti il referendum, ovvero per iniziative alle quali partecipino candidati alle elezioni o soggetti appartenenti ai comitati promotori dei referendum.
3. Negli stessi periodi di cui al comma 1, la domanda di utilizzazione delle sale del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 4 del presente disciplinare, deve indicare lo specifico oggetto dell'iniziativa, i relatori e gli altri soggetti invitati. Alla domanda deve essere unita una dichiarazione con la quale il soggetto promotore dell'iniziativa si assume piena responsabilità sul rispetto delle norme che disciplinano il divieto di propaganda, ai sensi dell'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, non si applicano qualora il richiedente corrisponda la tariffa prevista per l'utilizzo delle sale di cui al comma 3, dell'articolo 10 del presente regolamento.
5. Le esenzioni previste al comma 4, dell'articolo 10 del presente regolamento, non si applicano nel periodo elettorale nei confronti delle cariche elettive istituzionali, salvo che per l'esercizio delle proprie funzioni

ART. 17

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'approvazione dell'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 4 del 16 gennaio 2013.
2. Il presente regolamento annulla e sostituisce qualsiasi atto precedentemente emanato.